Spedizione in abbonamento postale **Anno 92° — Numero 257**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 novembre 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° ottobre 1951, n. 1132.

Approvazione dell'atto 20 gennaio 1951, aggiuntivo alla convenzione di concessione delle ferrovie secondarie della penisola salentina, approvata con regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio l'atto 20 gennaio 1951 aggiuntivo alla convenzione 14 ottobre 1931, approvata con regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932, n. 459, stipulato fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima italiana per le ferrovie del sud-est, concessionaria dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della penisola salentina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 1° ottobre 1951, n. 1133.

Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa; dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania; del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 di cui lire 70.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto del 1° aprile 1950 nelle provincie di Livorno e Pisa, lire 110.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania, lire 780.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, e lire 40.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia.

Con detta somma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, si provvederà, nei Comuni danneggiati, che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro:

a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonchè di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere sarà provveduto con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Alla copertura della spesa autorizzata col presente articolo viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 19 maggio 1951, n. 399, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli delle spese di vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio 1950-51 (primo provvedimento).

Art. 2.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo è demandata ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.

Art. 3.

I lavori da eseguire a termini del precedente art. 1, lettera *a*), sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 4.

I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere *b*) e *c*), possono essere concessi anche se i lavori sono stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge purchè gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, e questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Art. 5.

Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè di quelli destinati ad uso di culto e di beneficenza, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, devono essere presentate

corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati urbani di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, devono essere corredate dalla perizia, dal certificato catastale di attualità e dall'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco del Comune.

Art. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 9.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Art. 10.

L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 7, cura la revisione della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione e rimette gli atti col proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche.

L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori debbono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga, che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del genio civile e per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati o ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

Art. 11.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonchè dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro, delle imposte dirette e del catasto.

Per conseguire le suindicate agevolazioni fiscali occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1134.

Aumento della indennità per il personale addetto al servizio di polizia di frontiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che prestano ser-

vizio di polizia di frontiera lungo la linea di frontiera terrestre, è attribuita la seguente indennità mensile:

funzionari di pubblica sicurezza . . .	L. 3600
ufficiali . .	» 3600
impiegati .	» 1800
sottufficiali . .	» 1500
graduati e militari	» 1100

Qualora trattisi di località particolarmente disagiate, da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, la indennità sud detta potrà essere aumentata di un terzo.

Art. 2.

L'indennità prevista nel primo comma del precedente articolo, da attribuire con decreto del Ministro per l'interno è cumulabile con tutte le altre indennità, ove sussistano i presupposti per la loro concessione, nonchè con quella di missione, quando quest'ultima sia dovuta per servizi fuori sede effettuati nell'ambito delle circoscrizioni di frontiera per le quali è riconosciuto il diritto all'indennità di cui alla presente legge. L'indennità medesima non compete nei casi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo e non è computabile agli effetti della pensione.

Art. 3.

Le indennità mensili previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451, per gli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza che prestano servizio nei reparti della frontiera di terra o che appartengono al contingente del ramo mare del Corpo sono stabilite nella seguente misura:

ufficiali	L. 3600
sottufficiali	» 1500
militari di truppa .	» 1100

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 11 del regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, nonchè l'art. 1 del regio decreto 8 maggio 1927, n. 762, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento inscritto al capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio predetto.

Alla copertura del maggiore onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, valutato in lire 55 milioni annue, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento inscritto al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio predetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 ottobre 1951, n. 1135.

Ratifica del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, concernente aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1951.

Costituzione di un « Comitato nazionale per la produttività ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

E

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che nel quadro della collaborazione europea, cui si informa l'attività dell'OECE, assumono particolare rilievo i problemi inerenti al potenziamento delle attività produttive dei singoli Paesi partecipanti;

Considerato che tutti i Paesi partecipanti a tale Organizzazione hanno già costituito o hanno in via di costituzione Centri nazionali per lo studio dei problemi inerenti alla efficienza produttiva di ciascun Paese e dei vari Paesi tra di loro;

Ritenuta la necessità di provvedere anche in Italia alla istituzione di un Comitato avente scopi analoghi;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato nazionale per la produttività.

Art. 2.

Al Comitato nazionale per la produttività è devoluto il compito di fare studi, accertamenti e ricerche nel campo della produzione con particolare riguardo alle seguenti questioni:

1) esame comparativo della efficienza produttiva italiana in relazione a quella di altri Paesi ed alle possibilità di scambi internazionali;

2) esame dei quesiti e suggerimenti che gli Enti pubblici e privati, comunque interessati al problema del miglioramento ed accrescimento della produzione,

vorranno rivolgere al Comitato stesso per i settori di loro specifica competenza;

3) esame delle cause limitatrici della efficienza della produzione in Italia.

Il Comitato in relazione alle risultanze degli studi compiuti, presenterà proposte riguardanti in specie:

a) la formulazione di un programma generale di azione per il miglioramento della produttività, indicando le misure pratiche di applicazione del programma stesso, anche sul piano della valorizzazione del fattore umano nelle imprese, con particolare riguardo alla migliore utilizzazione della mano d'opera, al perfezionamento professionale e in genere alla elevazione delle classi lavoratrici;

b) l'invio all'estero di missioni di studiosi, di tecnici e di lavoratori per lo studio di particolari problemi produttivi;

c) l'eventuale impiego di esperti stranieri, la cui competenza possa tornare utile alla soluzione delle questioni demandate al Comitato;

d) la divulgazione attraverso ogni utile sistema di propaganda dei metodi e delle misure più adatte per migliorare ed accrescere la efficienza produttiva del Paese.

Art. 3.

Il Comitato è composto di un presidente, di un vice presidente e dei seguenti membri:

a) n. 8 esperti per le organizzazioni sindacali tra i datori di lavoro (quattro per l'industria, due per la agricoltura e due per il commercio);

b) n. 8 esperti per quelle organizzazioni sindacali tra i lavoratori che abbiano aderito ai principi informatori del Piano ERP e dell'OECE, nei quali si inquadra il compito demandato al Comitato stesso (quattro per l'industria, due per l'agricoltura e due per il commercio);

c) n. 1 esperto per la piccola industria;

d) n. 1 esperto per l'artigianato;

e) n. 2 esperti per i coltivatori diretti;

f) n. 3 esperti per i dirigenti e per i tecnici (due per la CIDA e uno per l'Associazione ingegneri);

g) n. 2 esperti per il Ministero dell'industria e del commercio;

h) n. 1 esperto per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

i) n. 1 esperto per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) n. 1 esperto per il Consiglio nazionale delle ricerche;

m) n. 1 esperto per l'Istituto centrale di statistica;

n) n. 6 esperti scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presidente, il vice presidente e i membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nella stessa forma si provvede alle eventuali sostituzioni.

Il Comitato espleterà i suoi lavori nel termine di tre anni.

Art. 4.

Il Comitato nomina nel suo seno una Giunta di coordinamento composta di undici membri, fra i quali saranno compresi tre degli esperti per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e tre degli esperti per le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La Giunta è presieduta dal vice presidente del Comitato e, in caso di impedimento o di assenza, da un membro da lui delegato.

Art. 5.

Il Comitato può suddividersi in Sottocomitati per lo studio di particolari problemi. Alle riunioni dei Sottocomitati possono essere chiamati di volta in volta a partecipare esperti estranei al Comitato stesso.

Art. 6.

Il Comitato, e per esso il presidente, può avvalersi per lo svolgimento delle indagini e degli studi ad esso demandati dei servizi dell'Istituto centrale di statistica, del Consiglio nazionale delle ricerche e in genere dei servizi delle pubbliche Amministrazioni.

Per i servizi di segreteria del Comitato provvederà la Segreteria generale del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (CIR).

Roma, addì 22 ottobre 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

(5583)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1951.

Trasferimento del comune di Zermeghedo dalla circoscrizione degli Uffici finanziari di Lonigo a quelli di Arzignano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Lonigo al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Zermeghedo un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Arzignano;

Decreta:

Il comune di Zermeghedo viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Lonigo a quella dei corrispondenti uffici di Arzignano.

Roma, addì 9 giugno 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1951
Registro Finanze n. 19, *foglio n.* 200. — LESEN

(5507)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica relativo al provvedimento n. 300 del 26 ottobre 1951, riguardante i prezzi dei carboni

Nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 300 del 26 ottobre 1951, concernente il prezzo dei carboni fossili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1951, pagina 3417, secondo capoverso ove è riportato:

Con decorrenza dagli arrivi dal 1° novembre 1951, i *prezzi del carbone sdoganato*, si deve invece leggere:

Con decorrenza dagli arrivi dal 1° novembre 1951, i *prezzi del carbone non sdoganato.*

(5617)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 228

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 novembre 1951

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,91	» Roma	624,90
» Genova	624,93	» Torino	624,90
» Milano	624,92	» Trieste	624,92
» Napoli	624,85	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 7 novembre 1951

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	69,40
Id. 3,50 % 1902	67,90
Id. 3 % lordo	48 —
Id. 5 % 1935	96,375
Redimibile 3,50 % 1934	73 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,025
Id. 5 % 1936	91,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,60
Id. 5 % 1960	98,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 7 novembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese	Lire	per
Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

N. 229

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 novembre 1951

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,91	» Roma	624,88
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624,92
» Napoli	624,85	» Venezia	624,91

Media dei titoli dell'8 novembre 1951

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	69,45
Id. 3,50 % 1902	67,90
Id. 3 % lordo	48,50
Id. 5 % 1935	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	73,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,10
Id. 5 % 1936	91,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,625
Id. 5 % 1960	98,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 8 novembre 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,89

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese	Lire	per
Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di alcuni tratti di ex alveo dello scolo Saiarino Nuovo, in comune di Argenta (Ferrara).

Con decreto interministeriale 14 luglio 1951, n. 1662, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di alcuni tratti di ex alveo e di argini dello scolo Saiarino Nuovo, in comune di Argenta (Ferrara), della superficie di ettari 22.27.80, indicati nell'estratto catastale in data 14 maggio 1951, scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Ferrara, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5567)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ferraris Giovanni, già esercente in Valenza Po (Alessandria).

Tali marchi recavano il n. 345-AL.

(5597)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione per il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Matera in data 31 dicembre 1949, n. 22817, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:
Tamburro dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:
Alfonso dott. Zito, medico provinciale;
Bronzini dott. Domenico, primario ostetrico;
Lamacchia dott. Giuseppe, specialista in ostetricia;
Marrocco Giuseppina, ostetrica condotta.

Segretario:
Lillo dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 ottobre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5490)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Gela (Caltanissetta), Enna, Modica (Ragusa), Alcamo (Trapani); di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di San Miniato (Pisa), Erice (Trapani), Quartu Sant'Elena (Cagliari), San Nicandro Garganico (Foggia), Villafranca di Verona (Verona) e Bassano del Grappa (Vicenza).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Gela (Caltanissetta), Enna, Modica (Ragusa), Alcamo (Trapani); di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di San Miniato (Pisa), Erice (Trapani), Quartu Sant'Elena (Cagliari), San Nicandro Garganico (Foggia), Villafranca di Verona (Verona) e Bassano del Grappa (Vicenza).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei comuni e delle provincie;

e) i funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande in carta da bollo da L. 32, per ognuno dei concorsi, ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale cambiario della Banca d'Italia, dell'ammontare di L. 300, intestato ai cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti, devono, inoltre accludere alla domanda i documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice, dei titoli e documenti.

Gli aspiranti di cui alla lettera *e*) art. 2 del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) devono produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare.

I vice segretari devono inoltre esibire un certificato da cui risulti che ricoprono un posto di ruolo gerarchicamente superiore a quello dei capi ripartizione e che ad essi spetti per regolamento la effettiva sostituzione del segretario titolare.

I capi ripartizione devono produrre un certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare.

A corredo dei suddetti certificati i vice segretari e i capi ripartizione devono produrre altresì copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla Prefettura;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di regolare condotta morale e civile;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai nn. 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sia che vengano presentati per la prima volta, sia se allegati a precedenti domande di concorso.

Roma, addì 29 ottobre 1951

Il Ministro: SCELBA

(5538)

PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1949.

Con decreto prefettizio n. 20591 in data 17 ottobre 1951, il Prefetto ha approvato la seguente graduatoria:

1. Maggiori Mario di Tito punti 113,728 su 150
2. Palumbo Giovanni fu Vincenzo » 96,083 »
3. Bottardi Giorgio di Mario » 88,408 »
4. Guerrini Pompeo di Abele » 76,166 »
5. Stollagli Ugo di Sirio » 72,503 »
6. Magarini Costanzo di Domenico » 70,866 »
7. Angeli Ortensi G. fu Antonio » 64,291 »
8. Canneto Amneris di Umberto » 60,749 »

I candidati Gervasi Orlando, Menechini Rino e Pimpolari Carlo-Maria non sono risultati idonei alle prove pratiche.

Terni, addì 17 ottobre 1951

Il prefetto: MAURO

Assegnazioni delle sedi vacanti.

In dipendenza della graduatoria del concorso di cui al precedente decreto, le sedi vacanti nella provincia di Terni, al 30 novembre 1949, tenuto conto delle preferenze indicate dai candidati nelle rispettive domande di ammissione, sono state assegnate come segue:

Maggiori Mario: Amelia;
Palumbo Giovanni: Calvi dell'Umbria;
Bottardi Giorgio: Castelgiorgio.

Terni, addì 17 ottobre 1951

Il prefetto: MAURO

(5469)

PREFETTURA DI FERRARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 30 maggio 1951, concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso per posti di veterinari condotti, bandito con precedente decreto n. 10415 in data 16 giugno 1947;

Ritenuto che, in seguito alle rinuncie espresse dai dottori Bernasconi Pio, Zucchini Orlando e Fabbri Teodoro, rispettivamente vincitori delle condotte di Quartesana di Ferrara, Ro, e Pilastri di Bondeno, occorre procedere alla nomina dei candidati che seguono in graduatoria, secondo l'ordine delle preferenze indicato da ciascun concorrente;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I veterinari sottoelencati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno di essi indicata:

Zucchini Orlando: Quartesana di Ferrara;
Malacarne Mario: Ro;
Cogolli Claudio: Bondeno 2ª (Pilastri).

Ferrara, addì 19 ottobre 1951

Il prefetto: LIUTI

(5460)

PREFETTURA DI IMPERIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il precedente decreto in data 10 settembre 1951, numero 22514, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Imperia, bandito il 1° febbraio 1950;

Visti i propri decreti n. 22515, in data 10 settembre 1951, e n. 25589 in data 12 ottobre 1951, con i quali, rispettivamente, in base alla graduatoria del concorso sopradetto, venivano nominati i vincitori delle singole condotte e veniva provveduto alla variazione per l'assegnazione delle sedi dei candidati vincitori delle singole condotte poste a concorso;

Considerato che il sanitario dott. Giorgio Pons, assegnato alla condotta medica di Molini di Triora, ha rinunciato alla nomina per la suddetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al sanitario dott. Emilio Ferrario, compreso nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse, è assegnata la condotta medica del comune di Molini di Triora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio ed al Comune interessato.

Imperia, addì 23 ottobre 1951

p. *Il prefetto*: CRECIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il precedente decreto in data 10 settembre 1951, numero 22514, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Imperia, bandito il 1° febbraio 1950;

Visti i propri decreti n. 22515, in data 10 settembre 1951, e n. 25589 in data 12 ottobre 1951, con i quali, rispettivamente, in base alla graduatoria del concorso sopradetto, venivano nominati i vincitori delle singole condotte e veniva provveduto alla variazione per l'assegnazione delle sedi dei candidati vincitori delle singole condotte poste a concorso;

Considerato che il dott. Emilio Ferrario, assegnato alla condotta di Pietrabruna, ha rinunciato alla nomina per la suddetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al sanitario dott. Ugo Cassini, compreso nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse, è assegnata la condotta medica di Pietrabruna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio ed al Comune interessato.

Imperia, addì 23 ottobre 1951

p. *Il prefetto*: CRECIANI

(5462)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.